



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11	OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E SANZIONI - ANNO 2018
Data 21-03-2018	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero **11** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Consigliere	Presente
Camera Alessandro	Consigliere	Presente
Ambrosetti Claudio	Consigliere	Presente
Bontempelli Alessandra	Consigliere	Presente
Di Agostino Fabio	Consigliere	Presente
Beltrame Giovanni	Consigliere	Presente
Moretti Morena	Consigliere	Presente
Colli Silvano	Consigliere	Presente
Bianchi Gianbattista	Consigliere	Presente
Greco Deborah	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in **SEDUTA Pubblica** ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA **(Prov. di Pavia)**

PROPOSTA N. 11
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE Lorena Marco

OGGETTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E SANZIONI - ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, era stato differito al 28 febbraio 2018;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato differito ulteriormente al 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 675 della L. n. 147/2013 che dispone: “*La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*”;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 676 della L. n. 147/2013 che dispone: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”*

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677 della L. n. 147/2013 che dispone: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;*

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 678 della L. n. 147/2013 che dispone: *“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 681 della L. n. 147/2013 nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, ad esclusione dell'immobile adibito ad abitazione principale tranne gli immobili in categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le relative pertinenze, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, come previsto nel regolamento, calcolato applicando l'aliquota stabilita con la presente deliberazione, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013, i testi delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché del regolamento della TASI, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

VISTO l'art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015 n. 208 e s.m.i., con cui è stato introdotto il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...»;*

VISTO l'art. 1, comma 28, L. 28 dicembre 2015 n. 208 il quale prevedeva che per l'anno 2016 e per gli anni 2017 e 2018, annualità prorogate rispettivamente dalla legge n. 232/2016 e dalla legge n. 205/2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni potevano mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 28.02.2018 di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

DATO ATTO dell'articolo 1, commi n. 695/696/697/698, L. 147/2013 in materia di applicazione delle sanzioni alla IUC;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2017 di determinazione delle aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili "TASI" – anno 2017;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di confermare per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), deliberate per l'anno 2017 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2017;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera b) punto 2), L. 147/2013, di individuare i servizi indivisibili con indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 26 del 28.02.2018 di proposta al Consiglio Comunale per la determinazione del Tributo per servizi indivisibili (TASI)-Aliquote, detrazioni e sanzioni-Anno 2018;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Colli, Bianchi, Greco),

D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) provvedimento;
- 3) **di applicare**, per l'anno 2018, le aliquote TASI come di seguito specificato:
ALiquota di base per tutti i fabbricati e le aree edificabili, esclusa l'abitazione principale, (ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le relative pertinenze), come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, stabilita dall'art. 1, comma 676, L. n. 147/2013 e s.m.i. **pari a 1 per mille**;
- 4) **di prendere atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., i terreni agricoli sono esenti dal Tributo per i servizi indivisibili "TASI";
- 5) **di dare atto** che le aliquote di cui al punto 2 del presente dispositivo decorrono dal 1° gennaio 2018;

- 6) **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 681 della L. n. 147/2013 e del Regolamento Comunale, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, non adibita ad abitazione principale (ad eccezione degli immobili in categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le relative pertinenze), l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l'aliquota stabilita con la presente deliberazione, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale;
- 7) **di prendere atto** della deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 28.02.2018 di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento del tributo per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;
- 8) **di individuare** i servizi indivisibili con indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta come indicata nella seguente tabella:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	euro 99.000,00
Verde pubblico	euro 72.350,00
Gestione rete stradale	euro 17.000,00
Sgombero neve	euro 18.000,00
Protezione civile	euro 1.600,00
Gestione territorio e immobili con fini istituzionali	euro 124.670,00

- 9) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 695, L. 147/2013, in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- 10) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 696, L. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 11) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 697, L. 147/2013, in caso di infedele dichiarazione, la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 12) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 698, L. 147/2013, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, dell'articolo 1, L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di euro 100;
- 13) **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013, i testi delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della IUC, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;
- 14) **di individuare** quale responsabile per l'applicazione della disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) il responsabile del servizio finanziario/tributi;
- 15) **di dichiarare** il presente atto, con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Colli, Bianchi, Greco) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 13-03-2018

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 13-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-04-2018 al 19-04-2018

Addì 04-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 04-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ E' esecutiva il 14-04-2018 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - ☒ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio